

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/2017

Pordenone il 01-10-2020 al
n° 2723 Mod. 3 con
liquidati € €3500 di cui
per imposta IPOT. € —

STATUTO

Associazione Volontari e Amici di Prendersi Cura – ODV

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita tra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 l'organizzazione di volontariato denominata "Volontari e Amici di Prendersi Cura - ODV", di seguito indicata "Associazione" con sede legale a Pordenone, in via De Paoli n° 19 c/o Casa del Volontariato Socio-Sanitario e dell'Auto Mutuo Aiuto; assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'Assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti di promozione sociale, federazioni ed associazioni operanti in Italia e all'estero ed, eventualmente, adottarne la tessera quale tessera sociale.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- promuovere, gestire e coordinare iniziative utili a rendere accessibili al paziente oncologico e alla famiglia tutte le informazioni di carattere socio-sanitario ed i servizi offerti dalle associazioni oncologiche aderenti al Progetto Prendersi Cura, dai servizi pubblici e privati presenti sul territorio per far fronte nel migliore dei modi alla condizione di malattia attraverso: sportelli informativi oncologici, campagne di informazione nel settore socio-sanitario e nel territorio, interventi alle emittenti radiofoniche e televisive, sito-web e social-network, pubblicazioni su riviste e quotidiani, produzione di materiale informativo (guide, depliant, ect...), iniziative culturali e artistiche e qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione;

- sostenere le famiglie del malato oncologico ad affrontare le difficoltà e la sofferenza durante tutto l'iter clinico attraverso varie forme di supporto individuale, di coppia, familiare e di gruppo;

- perseguire finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti dei malati oncologici e dei loro familiari;

- sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla prevenzione e alla promozione della salute;

- svolgere attività di formazione e ricerca attinente l'ambito oncologico rivolte a cittadini, personale sanitario, volontari e/o pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e riabilitativo;

- operare in collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, associazioni, cooperative, scuole e qualsiasi altro interlocutore connesso alle finalità dell'Associazione.

3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
 - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
 - (e) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede legale dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote associative devono essere versate, in unica soluzione, e fanno riferimento solamente all'anno in corso. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.



2. Le quote associative dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 6 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 - Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 8 - Ammissione

1. A "Volontari e Amici di Prendersi Cura" possono associarsi le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e con le loro conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV. All'Associazione possono aderire i minorenni, su consenso di chi esercita la patria potestà.

2. L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota associativa. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni.

La pronuncia sul rigetto della domanda di ammissione deve poter essere richiesta da parte di chi ha proposto la domanda entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedendo

che si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

3. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall' Art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

4. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 9 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di votare, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi. Per i soci di minore età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Essi hanno diritto di esaminare i libri associativi per presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

5. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 10- Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.

3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento della quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 11 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.

3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di amministrazione.

4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Art. 12 - Volontari

1. Sono quelle persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Titolo IV

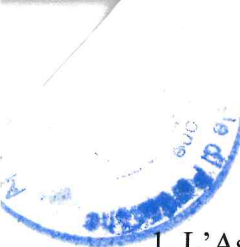
Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Art. 14 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati. Si applicano i commi 4° e 5° dell'Art. 2372 del codice civile in quanto compatibili.

Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea mediante posta elettronica e affissione presso la sede.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 - Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 - Verbalizzazione dell'Assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, il contributo annuale;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione

Art. 20 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è formato da 5 componenti nominati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'Assemblea degli associati per l'elezione dei membri dell'Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'Assemblea.

3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

4. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

5. In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.

6. Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente dell'Associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, ed il segretario.

Art. 21 - Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.

2. L'Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. L'Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'Organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- convoca le assemblee;
- elegge, al suo interno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario;
- propone all'Assemblea il nominativo dei soci da escludere che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 11, comma 3;
- deliberare sull'espulsione dei soci;
- predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
- sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;

- 
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
 - redige uno o più regolamenti interni al fine di regolare il corretto funzionamento dell'Associazione;
 - conferisce incarichi e rappresentanze;
 - nomina un responsabile scientifico;

6. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto. L'Organo di amministrazione potrà inoltre indire degli incontri tecnici con la partecipazione senza diritto di voto ai Presidenti, o referenti con delega, delle associazioni oncologiche aderenti al Progetto Prendersi Cura.

Art. 22 - Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.

Art.23 - Organo di Controllo

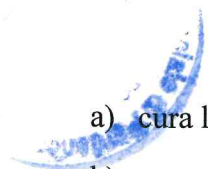
1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

Art. 24 - Il Revisore Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti.

Art. 25 - Il Segretario - Tesoriere

1. L'Associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- 
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
 - e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione o dal Presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite anche ad un altro membro dell'Organo di amministrazione (Tesoriere).

Titolo V

Il bilancio

Art. 26 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 27 - Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione e approvate dall'Assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 28 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Il Segretario

Silvia Susana Pedrotti

Il Presidente

Nicola Delli Quadri